

**ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
TRA I PRODUTTORI DI ALIMENTI ZOOTECNICI**

---



**Statuto 2022**

**“ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
TRA I PRODUTTORI DI ALIMENTI ZOOTECNICI”  
“ASSALZOO”  
STATUTO**

**Modificato dall’Assemblea del 22 giugno 2012**

**Modificato dall’Assemblea del 14 giugno 2013**

**Modificato dalla Assemblea del 9 giugno 2022**

## Sommario

<b>TITOLO I - COSTITUZIONE, SEDE, SCOPI.....</b>	<b>5</b>
<b>ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE.....</b>	<b>5</b>
<b>ART. 2 – VISION E MISSION .....</b>	<b>5</b>
<b>TITOLO II – ASSOCIATI.....</b>	<b>6</b>
<b>ART. 3 - PERIMETRO DELLA RAPPRESENTANZA E CATEGORIE DI ASSOCIATI.....</b>	<b>6</b>
<b>ART. 4 – ASSOCIATI – AMMISSIONE, DURATA E CESSAZIONE DEL RAPPORTO.....</b>	<b>7</b>
<b>ART. 5 – DIRITTI DEGLI ASSOCIATI .....</b>	<b>8</b>
<b>ART. 6 - DOVERI DEGLI ASSOCIATI .....</b>	<b>8</b>
<b>ART. 7 - QUOTE ASSOCIATIVE .....</b>	<b>9</b>
<b>ART. 8 – SANZIONI .....</b>	<b>10</b>
<b>TITOLO III – ORGANIZZAZIONE DI ASSALZOO .....</b>	<b>10</b>
<b>ART. 9 – ORGANI .....</b>	<b>10</b>
<b>ART. 10 – ASSEMBLEA.....</b>	<b>10</b>
<b>ART. 11 - RIUNIONI E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA.....</b>	<b>11</b>
<b>ART. 12 - ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA.....</b>	<b>11</b>
<b>ART. 13 – CONSIGLIO GENERALE .....</b>	<b>12</b>
<b>ART. 14 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO GENERALE.....</b>	<b>13</b>
<b>ART. 15 – CONSIGLIO DI PRESIDENZA .....</b>	<b>14</b>
<b>ART. 16 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA.....</b>	<b>15</b>
<b>ART. 17 – PRESIDENTE.....</b>	<b>15</b>
<b>ART. 18 - COMMISSIONE DI DESIGNAZIONE .....</b>	<b>16</b>
<b>ART. 19 - ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE.....</b>	<b>16</b>
<b>ART. 20 – VICE PRESIDENTI.....</b>	<b>16</b>
<b>ART. 21 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI .....</b>	<b>17</b>
<b>ART. 22 – PROBIVIRI .....</b>	<b>18</b>
<b>ART. 23 – SEZIONI MERCEOLOGICHE.....</b>	<b>19</b>
<b>RT. 24 - GRUPPO GIOVANI DI ASSALZOO.....</b>	<b>19</b>
<b>ART. 25 - DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE.....</b>	<b>19</b>
<b>ART. 26 – DIRETTORE GENERALE.....</b>	<b>20</b>
<b>TITOLO IV - FONDO COMUNE E BILANCI .....</b>	<b>20</b>
<b>ART. 27 - FONDO COMUNE.....</b>	<b>20</b>
<b>ART. 28 – BILANCIO PREVENTIVO E CONSUNTIVO.....</b>	<b>21</b>
<b>ART. 29 - LIBRI OBBLIGATORI.....</b>	<b>21</b>

---

<b>TITOLO V – MODIFICHE DELLO STATUTO E SCIoglimento .....</b>	<b>22</b>
<b>ART. 30 - MODIFICHE DELLO STATUTO .....</b>	<b>22</b>
<b>ART. 31 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE.....</b>	<b>22</b>
<b>ART. 32 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE .....</b>	<b>22</b>
<b>ART. 33 – RINVIO.....</b>	<b>22</b>

## **TITOLO I - COSTITUZIONE, SEDE, SCOPI**

### **ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE**

1. È costituita, con durata illimitata, l'Associazione Nazionale tra i Produttori di Alimenti Zootecnici, in forma abbreviata "Assalzo".
2. Assalzo, con sede legale ed operativa in Roma, aderisce alla "Confederazione Generale dell'Industria italiana", in forma abbreviata "Confindustria", e può utilizzarne, unitamente alla propria denominazione e con le modalità stabilite nei regolamenti dalla stessa emanati, il logo e gli altri segni distintivi.
3. Assalzo assume pertanto il ruolo di Associato effettivo del sistema di rappresentanza dell'industria italiana, come definito dall'articolo 4 dello statuto di Confindustria, ed acquisisce i relativi diritti e obblighi per sé e per i propri soci effettivi ("Soci") e aggregati ("Soci Aggregati"), collettivamente definiti anche "Associato" o "Associati".
4. Assalzo può aderire, con delibera del Consiglio Generale, ad enti ed organizzazioni nazionali, comunitarie ed internazionali nonché istituire sedi secondarie e/o di rappresentanza in Italia e all'estero.

### **ART. 2 – VISION E MISSION**

1. Conformemente a quanto previsto dallo statuto di Confindustria in materia di ripartizione dei ruoli e delle prestazioni tra le componenti del sistema confindustriale, Assalzo si propone gli scopi seguenti:
  - a. promuovere e tutelare, sotto ogni aspetto, l'immagine dei Soci e, in generale, dell'industria degli alimenti zootecnici, con particolare riferimento alle aree economica, tecnica, ambientale, sindacale e fiscale;
  - b. elaborare, negoziare e concludere, in nome e per conto dei Soci, contratti collettivi di lavoro;
  - c. partecipare a tavoli di filiera, elaborare, negoziare e concludere, in nome e per conto dei Soci, convenzioni e contratti interprofessionali aventi quale oggetto la produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e alimentari;
  - d. assumere e coordinare iniziative di ordine tecnico e promozionale finalizzate allo sviluppo e alla valorizzazione dei Soci e dell'industria degli alimenti zootecnici, attraverso un'efficace attività di collaborazione e coordinamento presso le aziende comunque collegabili al settore, con particolare riguardo a quelle che fanno parte delle filiere agricola e alimentare;
  - e. rappresentare i Soci a livello nazionale, europeo ed internazionale nei rapporti con Autorità pubbliche, Enti, Organizzazioni nazionali ed internazionali nonché ditte private per il conseguimento degli scopi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d).
2. Per il conseguimento degli scopi di cui sopra, costituiscono materie di interesse di Assalzo, in via esemplificativa e non esaustiva:

- a. integrazione e sviluppo associativo
- b. politiche industriali e di filiera
- c. sostenibilità
- d. comunicazione
- e. ricerca ed innovazione tecnologica
- f. formazione tecnica, omologazione, certificazione
- g. mercato e relativa promozione
- h. gestione del rapporto di lavoro
- i. ambiente ed energia
- j. credito e fisco
- k. scuola, cultura e formazione professionale.

Nelle suddette materie, ed altre successivamente individuate, Assalzo esercita i ruoli di consultazione, concertazione e competenza istituzionale esclusiva.

3. Assalzo non persegue scopi di lucro. Può promuovere e/o partecipare ad attività aventi natura imprenditoriale e/o commerciale, purché con caratteristiche residuali rispetto alla propria attività, solo se strumentalmente finalizzate ad una migliore realizzazione degli scopi dell'associazione e nei limiti degli stessi.
4. Assalzo è apartitica e persegue gli scopi di cui al presente statuto (di seguito "Statuto") mantenendo la propria indipendenza, nel rispetto dei principi del mercato e della libera concorrenza.
5. Assalzo opera nel rispetto del Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria al quale ispira i propri codici, comportamenti e modalità organizzative, impegnandone gli Associati all'osservanza.

## **TITOLO II – ASSOCIATI**

### **ART. 3 - PERIMETRO DELLA RAPPRESENTANZA E CATEGORIE DI ASSOCIATI**

1. Possono aderire ad Assalzo, in qualità di Soci, le imprese che esercitano l'attività di produzione e/o commercializzazione di mangimi semplici, mangimi composti, premiscele e additivi destinati all'alimentazione degli animali.

Possono anche aderire quali Soci i gruppi e consorzi costituiti dalle imprese di cui al punto precedente, nonché imprese cooperative e artigiane.

2. I Soci devono possedere i requisiti seguenti:
  - a. sede legale nel territorio nazionale o, se con sede esterna, stabilimenti e/o attività di filiale e/o deposito nel territorio nazionale;

- b. costituzione in una forma societaria prevista dall'ordinamento generale;
  - c. struttura impostata con criteri imprenditoriali;
  - d. attuazione dei principi organizzativi dettati dal Codice Civile per l'esercizio di attività imprenditoriali;
  - e. comportamenti in linea con le regole di mercato e libera concorrenza, caratterizzati da integrità, autonomia e trasparenza, senza conflitti di interessi con gli scopi di Assalzo e con quanto previsto dal Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria.
3. Possono aderire ad Assalzo, in qualità di Soci Aggregati, secondo le caratteristiche e con le modalità stabilite dal Consiglio Generale, imprese, enti, associazioni ed organismi che possiedano i seguenti requisiti:
    - a. attività con elementi di complementarità, strumentalità e/o collegamento economico con quella dei Soci, o di una parte degli stessi, e comunque in grado di portare un positivo contributo al conseguimento degli scopi associativi;
    - b. attività non in concorrenza con quelle dei Soci;
    - c. regole e principi organizzativi non in conflitto con quelli generali di riferimento del sistema confindustriale.
  4. Le imprese che possiedono i requisiti richiesti per i Soci non possono essere ammesse come Soci Aggregati.
  5. Il numero complessivo dei Soci Aggregati non può essere tale da limitare, sotto qualsiasi forma, la rappresentatività dei Soci.
  6. Tutti i Soci vengono iscritti nel registro delle imprese tenuto da Confindustria, che certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l'appartenenza dell'impresa al sistema confindustriale.

#### **ART. 4 – ASSOCIATI – AMMISSIONE, DURATA E CESSAZIONE DEL RAPPORTO**

1. L'ammissione degli Associati avviene a seguito di regolare domanda, sottoscritta da un Rappresentante dell'entità richiedente, munito dei relativi poteri, e contenente la dichiarazione di accettazione delle norme e degli obblighi derivanti dallo Statuto nonché dal Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria.
2. La domanda di ammissione deve essere corredata da documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per l'inquadramento nella categoria di Associati prevista.
3. I rappresentanti degli Associati devono dare piena affidabilità sotto il profilo legale e morale, anche con riferimento al Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria.
4. L'ammissione di Associati, previa istruttoria comprovante l'effettivo possesso dei requisiti generali e di quelli relativi alla categoria richiesta, è deliberata dal Consiglio Generale.

5. L'adesione ad Assalzo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di definitiva accettazione della domanda di adesione ed impegna l'Associato fino al termine dell'anno di calendario successivo a quello di accettazione.

In seguito, l'adesione si intende automaticamente rinnovata di anno in anno, salva la presentazione da parte dell'Associato delle proprie dimissioni entro il termine stabilito dallo specifico regolamento, o in caso di cessazione ad altro titolo.

6. Le modalità per la presentazione, perfezionamento, comunicazione ed eventuale impugnazione delle domande di ammissione nonché per la cessazione del rapporto associativo sono disciplinate dallo specifico regolamento di attuazione dello Statuto.

### **ART. 5 – DIRITTI DEGLI ASSOCIATI**

1. I Soci hanno diritto a ricevere tutte le prestazioni di rappresentanza e di servizio di competenza di Assalzo. L'adesione dà diritto al Socio di avvalersi anche delle prestazioni che discendono dalla sua appartenenza al sistema di Confindustria.
2. I Soci hanno diritto di partecipazione, intervento ed elettorato attivo e passivo negli organi di Assalzo, purché in regola con gli obblighi previsti dallo Statuto e dai regolamenti di attuazione, nei limiti e con le modalità previste dagli stessi.
3. I Soci Aggregati non hanno diritto a prestazioni di rappresentanza, assistenza e tutela diretta di contenuto politico, tecnico-economico e sindacale. Partecipano all'Assemblea senza diritto di voto e di elettorato attivo e passivo. È esclusa l'assunzione di una rappresentanza diretta di Assalzo.
4. Ciascun Associato ha diritto di avere attestata, su richiesta, la propria associazione ad Assalzo nonché, per i Soci, di utilizzare il logo di Assalzo e quello di Confindustria, nel rispetto dei rispettivi limiti previsti nonché dei principi generali in materia.

### **ART. 6 - DOVERI DEGLI ASSOCIATI**

1. L'adesione ad Assalzo comporta per l'Associato l'obbligo di osservarne Statuto, Codici e Regolamenti attuativi nonché le disposizioni dei competenti organi dell'Associazione, oltre al Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria.
2. L'Associato ha inoltre l'obbligo di attenersi a comportamenti che non contrastino con le regole previste dal sistema di Confindustria.
3. L'Associato deve assicurare che la propria attività sia esercitata secondo i principi della deontologia professionale ed imprenditoriale e che, in particolare, non risulti lesiva dell'immagine della categoria tutelata da Assalzo, né di alcuno dei Soci.
4. L'Associato assume anche gli impegni seguenti:
  - a. partecipare attivamente alla vita associativa;

- b. non assumere iniziative di comunicazione esterna che possano comportare conseguenze comunque negative sugli interessi rappresentati da Assalzo o da altre componenti del sistema confindustriale senza il preventivo coordinamento con Assalzo. Costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri dell'Associato l'utilizzo strumentale della struttura associativa per conseguire risultati riconducibili a politiche del proprio business aziendale;
- c. fornire ad Assalzo, nei modi e tempi richiesti, i dati e i documenti necessari o comunque utili per il raggiungimento degli scopi statutari, nonché per l'aggiornamento del "Registro delle Imprese" di Confindustria;
- d. per i Soci, operare nel rispetto delle convenzioni e di ogni altro accordo stipulato da Assalzo e/o dalle altre componenti del sistema di Confindustria;
- e. per i Soci, non fare contemporaneamente parte di enti aderenti ad organizzazioni diverse da Confindustria e costituite per scopi analoghi.
- f. costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri del Socio l'assunzione di cariche associative, ad ogni livello, nelle organizzazioni di cui sopra.

#### **ART. 7 - QUOTE ASSOCIATIVE**

1. Nel corso del rapporto di associazione ciascun Associato si obbliga al pagamento, a favore di Assalzo ed entro i termini rispettivamente indicati, delle quote seguenti via via fissate dall'Assemblea per la specifica categoria di appartenenza:
  - a. eventuali quote di ammissione;
  - b. quote annuali. Per i Soci tali quote sono costituite da una quota ordinaria, uguale, e da una quota integrativa commisurata all'importanza di ciascun Socio;
  - c. quote straordinarie: di norma collegate a specifici progetti.
2. In relazione alle quote di cui al precedente punto 1. l'Associato può, entro trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da parte di Assalzo, e a pena di decadenza, presentare ricorso al Collegio Speciale dei Probiviri che si pronunciano inappellabilmente.
3. Le quote versate dagli Associati, ed ogni altra somma nella disponibilità di Assalzo, sono destinate esclusivamente al conseguimento degli scopi fissati dallo Statuto.
4. Assalzo, decorso invano il termine di trenta giorni per il ricorso ai Probiviri di cui al precedente punto 2, ha facoltà di promuovere un procedimento giudiziario ordinario e/o sommario monitorio, innanzi al Giudice ordinario del Foro di Roma, nei confronti degli Associati morosi o inadempienti, che restano comunque obbligati al pagamento delle quote associative previste dallo Statuto.

## **ART. 8 – SANZIONI**

1. Gli Associati che si rendono inadempienti ai doveri e agli obblighi previsti dallo Statuto sono passibili di sanzioni rapportate alla gravità dell'inadempimento.
2. Sanzioni, organi competenti all'irrogazione delle stesse, nonché termini e modalità dell'eventuale impugnazione, che non può avere effetto sospensivo se non espressamente previsto, sono definiti dallo specifico regolamento di attuazione dello Statuto.

## **TITOLO III – ORGANIZZAZIONE DI ASSALZOO**

### **ART. 9 – ORGANI**

1. Sono Organi Direttivi di Assalzo:

- a) Assemblea
- b) Consiglio Generale
- c) Consiglio di Presidenza
- d) Presidente
- e) Vice Presidenti

Sono Organi di Controllo di Assalzo:

- f) Collegio dei Revisori dei conti
- g) Proviviri.

2. Le procedure di funzionamento degli organi collegiali devono risultare atte ad assicurare ai rispettivi componenti, con congruo anticipo rispetto alle singole riunioni, precisa conoscenza degli argomenti da trattare nonché, fatte salve particolari esigenze di riservatezza, adeguata documentazione circa gli stessi.
3. Decadono dalla carica di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del punto 1. coloro che non intervengono alle riunioni per tre volte consecutive o ad almeno la metà delle riunioni indette nel corso di un anno solare. Chi decade a causa dell'applicazione del presente articolo non è rieleggibile per il mandato successivo a quello in cui si è verificata la decadenza.

### **ART. 10 – ASSEMBLEA**

1. L'Assemblea è costituita dagli Associati, in regola con gli obblighi statuari e con il versamento delle quote associative, rappresentati dal rispettivo Presidente o titolare, o da un sostituto, espressamente delegato.
2. I Soci Aggregati partecipano all'Assemblea senza diritto di voto ed elettorato attivo e passivo.
3. È ammessa la delega ad un altro Socio. Ciascun Socio non può essere portatore di più di una delega, ad eccezione dei gruppi di imprese.

4. Le quote associative non corrisposte nei termini, e le relative maggiorazioni e penali come da regolamento, possono essere versate fino a due giorni lavorativi prima della data dell'Assemblea.
5. I Soci non in regola con gli obblighi di natura contributiva possono partecipare all'Assemblea senza diritto di intervento, voto, e delega di Soci.
6. I Soci per i quali siano in corso gli effetti di provvedimenti disciplinari comportanti la sospensione del rapporto associativo non possono partecipare all'Assemblea, anche come portatori di delega di Soci.

#### **ART. 11 - RIUNIONI E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA**

1. L'Assemblea degli Associati è tenuta in via Ordinaria entro il mese di giugno di ciascun anno, salvo deroghe motivate, presso la sede sociale o altrove. L'ordine del giorno comprende, tra l'altro, l'approvazione del rendiconto consuntivo dell'anno precedente, la delibera che determina criteri di calcolo, modalità e termini di pagamento delle quote associative, nonché il rinnovo delle cariche associative alle rispettive scadenze.
2. L'Assemblea può anche essere convocata, in via Straordinaria, con le stesse modalità e quorum deliberativi, dal Presidente oppure su richiesta del Consiglio Generale o di tanti Soci che rappresentano almeno il quindici per cento dei voti totali attribuiti.
3. Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione dell'Assemblea sono contenute nello specifico regolamento di attuazione dello Statuto.
4. Qualora particolari circostanze lo rendano opportuno o necessario, il Consiglio Generale ha facoltà di disporre che alla convocazione dell'Assemblea sia sostituita una votazione per referendum; tale forma è esclusa qualora la convocazione sia stata richiesta dai Soci a norma del precedente comma 2 e/o siano previste votazioni relative alla nomina di persone, nonché per l'approvazione del rendiconto annuale e delle delibere relative alle quote associative.
5. I Soci dispongono in Assemblea di un numero di voti determinato in ragione delle quote approvate di cui all'art. 7.1, applicando la tabella in vigore approvata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Generale. In Assemblea non è ammesso il voto capitaro.

#### **ART. 12 - ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA**

1. Spetta all'Assemblea:
  - a. eleggere, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Unico per il Sistema di Confindustria, preferibilmente in anni dispari, il Presidente e da tre a cinque Vice Presidenti, tra i quali può essere nominato un Vice Presidente Vicario, ed approvare il relativo programma di attività;
  - b. eleggere, nell'anno precedente quello di elezione del Presidente, i membri del Consiglio Generale stabilendone il numero di componenti da un minimo di dieci (10) ad un massimo

- di venticinque (25) esclusi i componenti di diritto;
- c. eleggere, preferibilmente ogni quadriennio e nell'anno precedente quello di elezione del Presidente, i componenti del Collegio dei Revisori dei conti e i Proviviri;
  - d. nominare, ove ritenuto opportuno, un Presidente Onorario;
  - e. deliberare sui temi e gli indirizzi strategici fondamentali per l'attività di Assalzo;
  - f. approvare, su proposta del Consiglio Generale, i criteri per la determinazione delle quote associative;
  - g. approvare, su proposta del Consiglio Generale, il rendiconto consuntivo annuale;
  - h. deliberare le direttive generali per accordi e convenzioni di carattere organizzativo e tecnico-economico;
  - i. deliberare le direttive generali per atti di carattere patrimoniale e finanziario che eccedano l'ordinaria amministrazione;
  - j. deliberare gli indirizzi generali delle azioni ritenute comunque utili per il raggiungimento degli scopi statuari e per favorire la partecipazione alla vita di Assalzo;
  - k. deliberare le modifiche dello Statuto come previsto all'art. 30;
  - l. deliberare lo scioglimento di Assalzo come previsto all'art. 31;
  - m. deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

### **ART. 13 – CONSIGLIO GENERALE**

1. I componenti elettivi del Consiglio Generale sono nominati tra i rappresentanti dei Soci dall'Assemblea in un numero dalla stessa fissato entro i limiti di cui all'art. 12 dello Statuto. Ferma restando l'autonomia dei Soci nell'esprimere le proprie scelte, è auspicata la ricerca di una equilibrata rappresentanza delle varie tipologie di aziende associate.
2. Sono componenti di diritto del Consiglio Generale, il Presidente, i Vice Presidenti, nonché Presidente e Vice Presidenti componenti del Consiglio di Presidenza uscente, se non eletti ad altro titolo e purché ancora espressione di impresa associata e privo di incarichi politici, e i Presidenti delle Sezioni merceologiche.
3. Possono far parte del Consiglio Generale, su nomina del Presidente e nel limite massimo di due, rappresentanti dei Soci che, per caratteristiche personali e/o imprenditoriali, possono validamente contribuire all'attività di Assalzo. I nominati decadono con la nomina di un nuovo Presidente.
4. Possono intervenire alle riunioni del Consiglio Generale, su invito del Presidente e senza diritto di voto, rappresentanti di Soci e persone esterne con particolari interessi e/o competenze sugli argomenti all'ordine del giorno.
5. Partecipano alle riunioni del Consiglio Generale, in qualità di invitati permanenti senza diritto di

voto, i Revisori dei conti e i Probiviri.

6. I Componenti del Consiglio Generale durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per due ulteriori mandati consecutivi allo stesso titolo. Una ulteriore elezione è consentita dopo che sia trascorso almeno un mandato.
7. Nel caso in cui un componente del Consiglio generale venga a mancare per qualsiasi motivo nel corso del mandato, il Consiglio Generale potrà avviare le procedure per la sostituzione secondo quanto previsto dal Regolamento di attuazione dello Statuto.
8. La procedura per l'elezione dei componenti del Consiglio Generale, le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione delle riunioni, nonché su eleggibilità, decadenza e sostituzione dei componenti, sono contenute nello specifico regolamento di attuazione dello Statuto.

#### **ART. 14 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO GENERALE**

1. Il Consiglio Generale:
  - a) effettua il sorteggio dei candidati a formare la Commissione di designazione di cui all'art. 18
  - b) propone all'Assemblea il candidato Presidente ed i Vice Presidenti nonché il relativo programma di attività;
  - c) approva la proposta di rendiconto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  - d) approva, entro il mese di dicembre di ciascun anno, il conto preventivo per l'anno successivo;
  - e) propone all'Assemblea i criteri per la determinazione delle quote associative e il meccanismo per l'attribuzione a ciascun Socio dei voti in Assemblea;
  - f) indica le questioni che devono essere sottoposte all'esame dell'Assemblea;
  - g) delibera sull'adesione di Assalzo ad enti ed organizzazioni nazionali, comunitarie ed internazionali nonché sull'istituzione di sedi secondarie e/o di rappresentanza in Italia e all'estero;
  - h) nomina Commissioni, che possono comprendere anche persone esterne ad Assalzo, per scopi determinati;
  - i) delibera sulle domande di ammissione dei nuovi Associati;
  - j) nomina e revoca il Direttore Generale;
  - k) assume, nei confronti degli Associati, i provvedimenti disciplinari di propria competenza come previsto dall'art. 8 dello Statuto e dal relativo regolamento di attuazione;
  - l) si pronuncia su ogni altro argomento che gli venga sottoposto;

- m) può delegare alcuni suoi poteri al Consiglio di Presidenza;
- n) propone, per l'approvazione dell'Assemblea, le modifiche statutarie e lo scioglimento di Assalzo;
- o) cura, nel quadro delle deliberazioni e delle direttive dell'Assemblea, il conseguimento dei fini statuari e prende in esame tutte le questioni di carattere generale;
- p) delibera tutti gli atti di straordinaria amministrazione ritenuti necessari, opportuni ed utili per il miglior conseguimento degli scopi associativi, nel rispetto delle direttive dell'Assemblea;
- q) approva regolamenti e direttive di attuazione dello Statuto;
- r) delibera sulle questioni di politica economica e industriale che interessano la generalità dei Soci, in linea con le direttive di massima stabilite dall'Assemblea;
- s) determina i criteri per la composizione delle Sezioni merceologiche e decide su costituzione, modifiche e cessazione delle stesse;
- t) esercita gli altri compiti previsti dallo Statuto;
- u) persegue gli obiettivi di razionalizzazione ed efficienza del Sistema associativo di cui agli articoli 1 e 2 dello statuto confederale implementando i protocolli di aggregazione sottoscritti.

#### **ART. 15 – CONSIGLIO DI PRESIDENZA**

1. Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente e dai Vice Presidenti dallo stesso proposti ed eletti entro i limiti di cui all'art. 12.
2. Tutti i componenti devono essere rappresentanti di aziende con il corretto inquadramento come previsto dal successivo articolo 25 e dal Regolamento attuativo.
3. Il Consiglio di Presidenza è convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, almeno ogni due mesi o ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
4. Nel caso in cui uno o più Vice Presidenti vengano a mancare per qualsiasi motivo nel corso del loro mandato, il Presidente sottopone al Consiglio Generale la nomina dei loro sostituti. I componenti così nominati rimangono in carica sino alla normale scadenza del Presidente.
5. Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione delle riunioni del Consiglio di Presidenza nonché su eleggibilità, decadenza e sostituzione dei componenti sono contenute nello specifico regolamento di attuazione dello Statuto.

## **ART. 16 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA**

1. Il Consiglio di Presidenza:
  - a. propone al Consiglio Generale le linee strategiche dell'associazione;
  - b. sottopone al Consiglio Generale la proposta di rendiconto consuntivo e della delibera contributiva;
  - c. nomina i rappresentanti esterni dell'associazione;
  - d. assume e licenzia il personale, ad eccezione del Direttore Generale, stabilisce qualifica e compensi dei dipendenti di Assalzo e vigila sull'andamento degli uffici;
  - e. dirige l'attività di Assalzo nell'ambito delle direttive dell'Assemblea e del Consiglio Generale e ne controlla i risultati;
  - f. delibera sulle questioni che gli vengano demandate dal Consiglio Generale;
  - g. esamina preventivamente i problemi che rientrano nelle competenze del Consiglio Generale al fine di elaborare e prospettare le soluzioni più adeguate;
  - h. può esercitare, per motivi di urgenza escluse le designazioni di candidati Presidente e Vice Presidenti, attribuzioni del Consiglio Generale salva ratifica dello stesso nella prima riunione successiva.

## **ART. 17 – PRESIDENTE**

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea su proposta del Consiglio Generale.
2. I candidati alla Presidenza da sottoporre alla votazione del Consiglio Generale sono individuati dalla Commissione di designazione di cui all'articolo 18, previa consultazione dei Soci.
3. Il Presidente è eletto nella carica per un periodo massimo di quattro anni consecutivi, anche per mandati biennali distinti.
4. È vietata qualsiasi forma di proroga del mandato e non sono possibili ulteriori rielezioni nella carica, salvo quanto previsto al successivo punto 5.
5. È possibile una deroga al divieto di cui al precedente punto 4, per un periodo massimo di un biennio, nelle ipotesi e con le modalità previste dal Regolamento Unico del Sistema di Confindustria.
6. Il Presidente decade dalla carica in caso di impedimento prolungato o dimissioni; in tale ipotesi deve essere ripetuta la procedura di elezione.
7. In caso di cessazione anticipata del mandato del Presidente, il Vice Presidente Vicario, se nominato, o il Vice Presidente più anziano di età, ne svolge temporaneamente le funzioni in attesa che venga completato l'iter procedurale per la nomina del nuovo Presidente. La Commissione di designazione deve insediarsi nei trenta giorni successivi.

8. Il Presidente subentrante porta a termine il mandato, che è considerato come intero se ricoperto per più della metà di quello previsto per il Presidente sostituito.

#### **ART. 18 - COMMISSIONE DI DESIGNAZIONE**

1. Almeno due mesi prima della scadenza del mandato del Presidente in carica è costituita la Commissione di designazione del candidato alla Presidenza. La commissione è composta da tre membri rappresentanti dei Soci in possesso dei requisiti personali, organizzativi e professionali previsti dal Codice etico e dei Valori Associativi di Confindustria.
2. Modalità di designazione e funzionamento della Commissione di designazione sono fissate nello specifico Regolamento di attuazione dello Statuto.

#### **ART. 19 - ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE**

1. Il Presidente ha, ad ogni effetto, la firma sociale e la rappresentanza legale di Assalzo di fronte ai terzi.
2. Il Presidente rappresenta Assalzo in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizi di ogni ordine e grado, sentito il parere del Consiglio di Presidenza, nominando avvocati e procuratori alle liti.
3. Il Presidente inoltre:
  - a. provvede alla esecuzione delle delibere adottate dagli organi associativi, al coordinamento dell'attività di Assalzo e all'amministrazione ordinaria della stessa vigilando sull'andamento generale degli uffici e dei servizi;
  - b. opera in piena autonomia, nei limiti dei poteri di Statuto, per la realizzazione delle attività di relazione e di comunicazione istituzionale;
  - c. presiede, salvo assenza o impedimento, l'Assemblea, il Consiglio Generale e il Consiglio di Presidenza;
  - d. esercita, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio di Presidenza, con ratifica dello stesso nella prima riunione successiva;
  - e. promuove nuovi servizi per il costante sviluppo dell'associazione;
  - f. compie gli atti di ordinaria amministrazione, con facoltà di delega;
  - g. adempie a tutte le altre funzioni previste dallo Statuto.

#### **ART. 20 – VICE PRESIDENTI**

1. I Vice Presidenti, in numero da tre a cinque, sono eletti dall'Assemblea insieme al Presidente che li propone tenendo conto dell'esigenza di assicurare una rappresentanza adeguata delle articolazioni interne, sia sotto il profilo merceologico che della

distribuzione territoriale.

2. Se non è designato o assente il Vice Presidente Vicario, il Vice Presidente più anziano di età sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
3. Prima della presentazione al Consiglio Generale, i candidati alla Presidenza sottopongono al Collegio Speciale dei Probiviri, in via riservata, l'elenco dei Vice Presidenti dagli stessi proposti per la verifica dell'inquadramento nel sistema confindustriale e per acquisirne il parere sul profilo personale e professionale.
4. I Vice Presidenti sono proposti dai designati alla presidenza al Consiglio Generale per il voto prima della presentazione all'Assemblea che decide, con unico voto segreto, sul Presidente e sulla squadra dallo stesso proposta.
5. Il mandato dei Vice Presidenti scade contemporaneamente a quello del Presidente. Decadono con la nomina del successore nel caso di cessazione del Presidente per motivo diverso dalla scadenza.
6. I Vice Presidenti sono rieleggibili per ulteriori mandati consecutivi fino ad un massimo di otto anni complessivi nella carica.
7. I Vice Presidenti coadiuvano il Presidente nella conduzione e rappresentanza di Assalzo e possono assumere il coordinamento di uno o più settori di attività a loro attribuiti dal Consiglio generale
8. Ove uno o più Vice Presidenti decadano dalla carica, per qualsiasi motivo, nel corso del mandato il Presidente propone al Consiglio Generale le candidature per la sostituzione.

#### **ART. 21 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

1. Il controllo della gestione economica, amministrativa e finanziaria di Assalzo è demandato ad un Collegio di Revisori dei Conti eletto dall'Assemblea e composto da almeno tre membri.
2. I Revisori possono essere esterni al mondo associativo, purché in possesso di competenze specifiche rispetto al ruolo da ricoprire. Per i candidati collegati al mondo associativo non è richiesta una posizione aziendale di grado rilevante.
3. I Revisori sono eletti dall'Assemblea negli anni pari, preferibilmente nell'anno precedente il rinnovo del Presidente, durano in carica di norma quattro anni e sono rieleggibili.
4. I Revisori partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Generale nonché, su invito del Presidente, alle riunioni del Consiglio di Presidenza.
5. I Revisori eleggono tra i propri componenti il Presidente del Collegio, di norma il più votato.
6. Il Presidente del Collegio deve avere la qualifica di Revisore Legale.
7. Le modalità di elezione e di funzionamento del Collegio sono contenute nello specifico

regolamento di attuazione dello Statuto.

8. Qualora, per qualsiasi motivo, decadano uno o più Revisori effettivi, subentrano i non eletti in ordine decrescente di voti conseguiti. In caso di parità subentra quello più anziano di età.

#### **ART. 22 – PROBIVIRI**

1. I Probiviri, in numero di almeno cinque, sono eletti dall'Assemblea negli anni pari, preferibilmente nell'anno precedente il rinnovo del Presidente durano in carica di norma quattro anni e sono rieleggibili.
2. I Probiviri possono essere esterni al mondo associativo, purché in possesso di competenze specifiche rispetto al ruolo da ricoprire. Per i candidati collegati al mondo associativo non è richiesta una posizione aziendale di grado rilevante.
3. I Probiviri partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Generale nonché, su invito del Presidente, alle riunioni del Consiglio di Presidenza.
4. Le funzioni elettorali, interpretative, disciplinari e di vigilanza generale sulla vita associativa, sono riservate ad un Collegio Speciale composto da tre Probiviri. Le funzioni del Collegio Speciale comprendono tra l'altro:
  - a) il rilascio del parere obbligatorio sul profilo personale e professionale dei candidati, vincolante nel caso del Presidente,
  - b) l'interpretazione dello Statuto, nonché di ogni altra norma che regola Assalzo,
  - c) la dichiarazione di decadenza dalle cariche associative per motivi che non ne consentano la prosecuzione, neppure temporanea,
  - d) la vigilanza sulla vita associativa,
  - e) l'esame dei ricorsi su domande di adesione e sanzioni.
5. Spetta ai restanti Probiviri, riuniti in Collegio Arbitrale, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie, di qualsiasi natura, nonché sull'interpretazione e applicazione dello Statuto o di qualsiasi norma o regolamento di Assalzo, insorte tra gli Associati tra loro e nei confronti di Assalzo e che non si siano potute definire bonariamente, fatto salvo quanto previsto dallo Statuto per le Quote Associate per le quali, decorso invano il termine di cui all'art. 7, punto 2, sussiste la competenza del Giudice Ordinario.
6. Le modalità di elezione e di funzionamento dei Probiviri sono contenute nello specifico regolamento di attuazione dello Statuto.
7. Qualora, per qualsiasi motivo, decadano uno o più Probiviri, subentrano i non eletti in ordine decrescente di voti conseguiti. In caso di parità subentra quello più anziano di età.

### **ART. 23 – SEZIONI MERCEOLOGICHE**

1. Per una più efficace tutela degli interessi degli Associati e per un migliore perseguimento degli scopi associativi, Assalzo può essere articolata in Sezioni Merceologiche che sono espressione dei rispettivi comparti rappresentati ed hanno il compito di sviluppare lo spirito di solidarietà delle imprese che ne fanno parte nonché di rappresentare le relative esigenze negli organi statutari.
2. La costituzione e lo scioglimento delle Sezioni Merceologiche sono deliberate dal Consiglio Generale che ha facoltà di raggruppare e/o suddividere le sezioni già costituite per esigenze di migliore funzionamento ed efficacia nonché per nuove necessità organizzative.
3. Il numero, la composizione, l'articolazione e le modalità di funzionamento delle Sezioni Merceologiche sono contenuti nello specifico regolamento di attuazione dello Statuto.

### **RT. 24 - GRUPPO GIOVANI DI ASSALZO**

1. Nell'ambito di Assalzo è costituito il Gruppo Giovani di Assalzo.
2. La composizione e le modalità di funzionamento del Gruppo Giovani sono contenute nello specifico regolamento di attuazione dello Statuto.

### **ART. 25 - DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE**

1. Le cariche associative sono gratuite.
2. Salvo quanto disposto dagli articoli 21 e 22, possono ricoprire una carica associativa i rappresentanti dei Soci. Per rappresentanti si intendono il titolare, il legale rappresentante o un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali "ad negotia" che siano membri del Consiglio di Amministrazione o Direttori generali. Possono essere nominati rappresentanti dei Soci, su delega formalmente espressa con attribuzione dei relativi poteri, gli amministratori, gli institori e i dipendenti che ricoprono posizioni di responsabilità.
3. L'accesso alla carica di Presidente e Vice Presidente è condizionato dal rispetto del corretto inquadramento come riportato nel regolamento attuativo aggiornato sulla base delle delibere confederali.
4. Le cariche associative sono incompatibili con qualsiasi carica politica nonché in presenza di condanne, anche non passate in giudicato, come previsto dal Codice etico e dei valori associativi di Confindustria, o di applicazione in corso di misure interdittive.
5. Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.
6. Le cariche di Presidente, Revisore dei Conti e Proboviro sono incompatibili con la carica

di Presidente e Vice Presidente di altra organizzazione confederale e di Confindustria nonché con tutte le altre cariche di Assalzo e le omologhe cariche del sistema associativo.

7. Nell'ipotesi di decadenza da una carica decisa dai Probiviri è prevista la non rieleggibilità per due mandati.
8. Per le votazioni relative agli organi direttivi, ad eccezione del Consiglio di Presidenza, il numero dei candidati deve essere superiore a quello degli eligendi ed è possibile esprimere un numero di preferenze inferiore ai seggi. Per le modalità operative si rimanda al regolamento attuativo.

#### **ART. 26 – DIRETTORE GENERALE**

1. Il Direttore Generale di Assalzo è nominato e revocato dal Consiglio Generale ed ha i seguenti compiti:
  - a. coadiuva ed assiste il Presidente al quale risponde della propria attività, cura la segreteria di Assalzo nonché l'attuazione delle direttive impartite, proponendo anche le opportune iniziative;
  - b. cura i rapporti interni in conformità agli indirizzi deliberati dagli organi di Assalzo;
  - c. nell'ambito degli indirizzi deliberati dai competenti organi statutari è responsabile del funzionamento della struttura dell'Associazione e sovrintende a tutte le funzioni della stessa;
  - d. propone al Consiglio Generale, d'accordo con il Presidente, l'articolazione della struttura organizzativa;
  - e. sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria dell'associazione;
  - f. partecipa in ogni caso, senza diritto di voto, alle riunioni di tutti gli organi collegiali.

#### **TITOLO IV - FONDO COMUNE E BILANCI**

##### **ART. 27 - FONDO COMUNE**

1. Il fondo comune di Assalzo è costituito da:
  - a. quote di ammissione ove previste,
  - b. quote ordinarie e straordinarie,
  - c. eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali,
  - d. investimenti mobiliari e immobiliari,
  - e. interessi attivi e altre rendite patrimoniali,

- f. somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo devoluti ad Assalzo.
2. Il fondo comune è utilizzato per assicurare il funzionamento di Assalzo.
  3. Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata di Assalzo e pertanto gli Associati che, per qualsiasi motivo, cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quote a valere sul fondo medesimo.
  4. Nel corso della durata di Assalzo, e all'atto del suo scioglimento, non possono essere distribuiti agli Associati, neppure in modo indiretto e/o parziale, eventuali utili o avanzi di gestione e/o beni immateriali, mobili o immobili facenti parte del patrimonio associativo.

#### **ART. 28 – BILANCIO PREVENTIVO E CONSUNTIVO**

1. Il conto preventivo e il rendiconto consuntivo sono redatti per ciascun anno di calendario.
2. Il rendiconto preventivo è sottoposto all'approvazione del Consiglio Generale entro il 31 dicembre dell'anno precedente l'esercizio cui si riferisce.
3. La bozza del rendiconto consuntivo è approvata dal Consiglio Generale, di norma entro il 31 marzo dell'anno successivo alla chiusura, in tempo per essere sottoposta all'esame del Collegio dei Revisori dei conti almeno venti giorni prima dell'Assemblea che deve approvarla.
4. Durante i 15 giorni precedenti l'Assemblea il rendiconto consuntivo è depositato presso la Sede di Assalzo per la presa visione da parte degli Associati.
5. Il rendiconto consuntivo viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea unitamente alla Nota Integrativa e alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei conti.
6. Il rendiconto consuntivo approvato dall'Assemblea è trasmesso a Confindustria unitamente alla delibera sulle quote, entro il 30 settembre immediatamente successivo al termine dell'esercizio cui si riferisce.

#### **ART. 29 - LIBRI OBBLIGATORI**

1. Sono libri obbligatori di Assalzo, oltre a quanto fosse previsto per legge:
  - a. libro delle Assemblee;
  - b. libro delle riunioni della Consiglio Generale;
  - c. libro delle riunioni del Consiglio di Presidenza;
  - d. libro delle riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti;
  - e. libro delle decisioni del Collegio dei Proibiviri.

## **TITOLO V – MODIFICHE DELLO STATUTO E SCIoglimento**

### **ART. 30 - MODIFICHE DELLO STATUTO**

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno il sessantasei per cento (66%) dei voti presenti e che rappresentino almeno il quaranta per cento (40%) dei voti complessivamente spettanti a tutti i Soci.
2. Ai Soci che, in sede di votazione, abbiano dissentito dalle modifiche adottate è consentito il diritto di recesso, da inviare a mezzo di lettera raccomandata r.r., o con altro mezzo idoneo a confermare la ricezione, entro trenta giorni dall'approvazione delle modifiche stesse. Tale recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno immediatamente successivo alla data di approvazione delle modifiche.

### **ART. 31 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

1. Qualora venga proposto, dal Consiglio Generale o da almeno un quinto dei Soci, lo scioglimento di Assalzo deve essere convocata un'apposita Assemblea per deliberare in proposito.
2. Tale Assemblea delibera validamente con il voto favorevole di almeno tre quarti dei voti spettanti a tutti i Soci.
3. La stessa Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina poteri e compensi, e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue
4. Tali eventuali attività patrimoniali residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge. È espressamente esclusa la possibilità di qualsiasi distribuzione, anche parziale, agli Associati.

### **ART. 32 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

1. Le disposizioni relative a numero, requisiti, durata in carica e possibilità di rielezione dei componenti degli organi di Assalzo troveranno applicazione dalla data successiva all'approvazione dello Statuto.
2. Per consentire la sfasatura temporale delle nomine, l'elezione degli organi associativi, nel corso della prima Assemblea convocata dopo la data di approvazione dello Statuto, prevederà l'elezione del Presidente e dei Vice Presidenti per un periodo di tre anni, con possibilità di rielezione, in via eccezionale, per un successivo mandato.

### **ART. 33 – RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto dallo Statuto e dai regolamenti attuativi, si fa

riferimento allo Statuto di Confindustria, al Regolamento Unico per il Sistema e regolamenti attuativi e principi generali di riferimento del sistema confindustriale, nonché alle norme di legge e ai principi generali della prassi e del diritto.



[www.assalzo.it](http://www.assalzo.it)